

Giudice unico e questioni di competenza

*Modestino Acone**

1. la valutazione complessiva della incidenza del D.L. 19 febbraio 1998, n. 51, attuativo della L. delega 16 luglio 1997, n. 254, sulla disciplina della competenza deve muovere da una precisazione che ha il sapore dell'ovvio: la soppressione dell'ufficio del pretore (art. 1) non vale a rendere il tribunale "giudice unico di primo grado" in quanto nella materia civile, anche dopo il 2 gennaio del prossimo anno, permarrà la presenza del "giudice di pace" che probabilmente vedrà, nel frattempo, incrementata la propria competenza. Il significato che può dunque attribuirsi alla tradizionale espressione "giudice unico di primo grado" – passata ormai nel linguaggio comune ed adottata dal legislatore – è solo quello di giudice "unico" "togato" o "professionale" di primo grado.

Alla realizzazione di questo disegno di unificazione dei due giudici togati di primo grado – che in altra epoca storica (1912) si dimostrò velleitario a causa della fortissima opposizione del ceto forense – hanno cooperato, con notevole gradualità, le recenti riforme ordinamentali e processuali: a) anzitutto la L. 1 febbraio 1989, n. 30, relativa all'istituzione delle preture circondariali, che, indispensabile per le impellenti esigenze di attuazione della riforma del processo penale, ha reso speculari gli ambiti territoriali della competenza della pretura e del tribunale civile; b) la L. 26 novembre 1990, n. 353, relativa ai provvedimenti urgenti per il processo civile, che con l'art. 88 ha modificato l'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) ed ha introdotto nella materia civile la figura del giudice "monocratico" che decide "in funzione del giudice unico con tutti i poteri del collegio" (salvi i casi, di certo non

* Prof. ord. nell'Università di Salerno.

altrettanto numerosi, di riserva di collegialità), diluendo ulteriormente la distinzione tra pretore e tribunale; c) la L. 21 novembre 1991, n. 374, relativa all'istituzione del giudice di pace, che, attribuendo una fetta importante delle controversie civili ad un giudice "onorario", di spessore diverso dall'ormai declinante e marginale "conciliatore", ha favorito definitivamente il disegno riformatore, già del resto, preannunziato a chiare lettere dai relatori della L. n. 353 del 1990.

Di pari passo con il procedere del legislatore si è manifestata, in dottrina e soprattutto in giurisprudenza, una linea di tendenza interpretativa che non poco ha assecondato la prospettiva del giudice unico "togato" di primo grado. Mi riferisco alla sottrazione alla disciplina della competenza dei rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate (e tra queste ultime), che ha permesso il definitivo abbandono della nozione della c.d. competenza "interna" all'ufficio giudiziario, con la vigorosa affermazione che la competenza *ex positivo jure* è un criterio di ripartizione della giurisprudenza tra gli uffici giudiziari (sul punto desidero richiamare la fondamentale sentenza delle SS.UU. 10 febbraio 1994, n. 1374, di cui fu relatore ed estensore il compianto carissimo amico Pino Borrè, e quella più recente, sempre delle SS.UU. 5 novembre 1996, n. 9630, relatore Carbone, riguardante gli uffici di conciliazione dislocati nell'ambito dello stesso comune). L'aver stabilito che questi rapporti appartengono alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, non ha impedito, poi, di affermare – anche per l'indubbio aiuto dato dal legislatore all'interprete con l'art. unico della L. 11 luglio 1989, n. 251, che ha imposto un limite temporale assai stretto ("non oltre la prima udienza") al rilievo officioso del vizio e la forma dell'ordinanza alla immediata decisione – che non si verte in una vera e propria ipotesi di nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), bensì di inosservanza dei criteri disposti per il riparto delle controversie all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, vizio da accertarsi *in limine* mediante uno speciale procedimento che sfocia in una pronuncia ordinatoria del pretore, non impugnabile autonomamente, né suscettibile di essere oggetto di regolamento di competenza.

La ripartizione delle attribuzioni tra giudice monocratico e collegio nell'ambito dello stesso tribunale, è stata dall'art. 274 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 31 della L. n. 353 del 1990, disciplinata in guisa meno avanzata, in quanto l'inosservanza del criterio è costruita in termini di vizio attinente alla costituzione del giudice dato l'espresso richiamo dell'art. 158 c.p.c.; ciò non ha impedito alla dottrina di affermare non soltanto la

sanatoria del vizio, pur rilevabile di ufficio, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 161, comma 1, c.p.c.), ma pure l'assorbimento dello stesso, pur rilevato *ex officio* in appello, da parte della sentenza di merito emessa da quest'ultimo giudice, senza possibilità di rimessione della causa al giudice di primo grado.

S'è detto, da ultimo, che queste due "vicende" mostrano che è possibile svuotare di contenuto la competenza per territorio e per materia e s'è paventata altresì l'illegittimità costituzionale di norme che, dilatando a dismisura l'ufficio giudiziario, comporterebbe la vanificazione delle disposizioni sulla competenza che costituiscono un inevitabile riflesso della garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.).

Mi permetto di osservare *en passant* che è arbitrario vedere nelle "vicende" delle sezioni distaccate della pretura circondariale e dei rapporti tra giudice monocratico di tribunale e collegio una sottrazione alla disciplina della competenza di questioni alla stessa appartenenti; ciò presupporrebbe che l'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e la sua articolazione sul territorio implicino *ex necesse* ambiti distinti di competenza; laddove, invece, una fermissima tradizione e un consolidato orientamento giurisprudenziale stanno da sempre ad ammonirci che norme siffatte hanno rilievo unicamente sul piano ordinamentale, non su quello processuale sul quale soltanto possono germogliare le questioni di competenza. Si è piuttosto storicamente verificato – come vedremo – il fenomeno opposto, ossia l'approvazione al terreno della competenza di questioni che di competenza non sono (né dal punto di vista logico, né *ex positivo iure*).

Il rischio di una violazione della garanzia del giudice naturale – che lo stesso propugnatore della tesi tempera facendo riferimento alla ragionevolezza della scelta del legislatore – non sembra avere serio fondamento perché, come è stato condivisibilmente osservato, la garanzia è soddisfatta "tutte le volte che esistono criteri oggettivi (non discrezionali dei capi degli uffici) per l'attribuzione delle singole controversie ai magistrati componenti dell'ufficio"; come appunto accade per i rapporti tra sede circondariale e sezioni distaccate della pretura e giudice unico e collegio anche in mancanza di un controllo e comunque in assenza di un controllo restitutorio; né è dato di apprezzare un diritto costituzionalmente garantito alla collegialità della trattazione delle cause mancando ogni riferimento al suo possibile contenuto e ai casi in cui debba operare.

La verità è che l'eccessiva "drammatizzazione" delle questioni di competenza, frutto di un sistema risalente, è stata da tempo segnalata dalla dottrina ed ha trovato una importantissima eco nella novellazione

dell'art. 38 c.p.c. che ha abolito i c.d. criteri forti, ampliando in tal modo i casi già presenti *sub Iulio* di competenza in senso "dinamico", di competenza, cioè, che si acquisisce in corso di giudizio dal giudice, originariamente incompetente, ma divenuto per l'avvenuta preclusione della questione di competenza (preclusione – si badi – che non si riferisce solo all'eccezione di parte, bensì pure al rilievo da parte del giudice).

Un collegamento della disciplina della competenza con l'art. 25 Cost. in un regime in cui sembra ferma convinzione del legislatore quella che "un giudice vale l'altro", essendo tutti diversi soltanto per la diversità delle funzioni, non poteva non indurre la giurisprudenza a considerare la garanzia costituzionale dell'art. 25, comma 1 sotto l'esclusivo aspetto della precostituzione del giudice, ossia della presenza di regole e di criteri oggettivi per la attribuzione delle singole controversie ai vari uffici giudiziari (oltre che all'interno dello stesso ufficio giudiziario). Si spiegano, in tal modo, tutti i recenti arresti della Corte costituzionale: per la sent. 12 giugno 1992, n. 269, è infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 20 c.p.c., nella parte in cui prevede, nella materia dei diritti di obbligazione, un criterio facoltativo di scelta del giudice territorialmente competente rimesso all'attore; per la sent. 14 dicembre 1993, n. 434, è infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 2, c.p.c., nella parte in cui non consente al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio anche nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 28 c.p.c.; per la ordinanza 8 marzo 1996, n. 69, è infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 c.p.c., nella parte in cui consentono che lo spostamento al giudice competente per valore a seguire di cumulo di domande non si produca in caso di riserva di contenimento espressa dalla parte; per la ordinanza 25 giugno 1996, n. 218, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 38 comma 2, e 637 comma 1 c.p.c., nella parte in cui prevedono che, nella procedura per emissioni del decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito non è rilevabile d'ufficio pure se a lui appaia manifesta, bensì solo su eccezione della controparte in sede di opposizione al decreto.

In tutti questi casi la Corte ha ribadito che la garanzia del giudice naturale precostituito per la legge non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza tra giudice dettata da normativa nel tempo anteriore all'istituzione del giudizio (Corte cost. 12 giugno 1992, n. 269; 25 giugno 1996, n. 218).

2. Questa non breve, eppur sintetica, premessa, comportante, in definitiva, la convinzione che il legislatore è libero, nei limiti ora descritti, di operare sul terreno della competenza civile senza il rischio di violare l'art. 25 Cost., è sembrata opportuna per valutare se le innovazioni, introdotte a seguito della soppressione del pretore e del trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario, si collocano lungo la stessa linea di tendenza.

Quanto al rapporto tra giudice monocratico e collegio si deve registrare l'importante aggiustamento della norma in tema di inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale. L'art. 50 *quater* c.p.c., introdotto dall'art. 56 del decreto legislativo, in esame, in attuazione dell'art. 1, lett. f) della L. delega 16 luglio 1997, n. 254, ha esplicitamente affermato che le disposizioni riguardanti l'attribuzione delle controversie al giudice monocratico o al collegio "non si considerano attinenti alla costituzione del giudice" e che "alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161, comma 1". Coerentemente l'art. 67 del decreto ha abrogato l'art. 274 *bis* c.p.c. S'è detto che "le conseguenze pratiche non mutano perché già oggi si escludeva, nonostante il richiamo dell'art. 158 e al carattere pertanto assoluto del vizio, rimessione dall'appello in primo grado stante la tassatività degli artt. 353 e 354 c.p.c."; ciò è verissimo, ma non deve condurre a svilire il significato della modificazione, asseverativo di quella linea di tendenza al giusto ridimensionamento delle questioni di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni delle controversie all'interno dell'ufficio giudiziario. Ed un'altro passo in avanti in questo senso è rappresentato dagli artt. 281 *septies* ed *octies* c.p.c., introdotti dall'art. 68 del decreto legislativo in esame, che regolano la rimessione della causa dal collegio al giudice monocratico e viceversa: nel primo caso la rimessione avviene "con ordinanza non impugnabile", nel secondo parimenti, "a norma degli artt. 187, 188 e 189". Come si vede le norme segnano la definitiva sconfitta della teoria della competenza "interna" e della stessa "transitoria" opinione della ineluttabilità di fare capo alla disciplina del vizio di costituzione del giudice.

Non meno significativa è la disciplina che il decreto detta in tema di rapporti tra la sede principale e le sezioni distaccate del tribunale. L'art. 128 del decreto legislativo in esame introduce l'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c. per il quale "l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima com-

parizione” (comma 1) e “il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile” (comma 2).

Va sottolineato che correttamente la norma qualifica le violazioni come “inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario”, ossia degli artt. 48 *bis* ss. del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti dall’art. 15 del decreto legislativo, così espungendole definitivamente dall’ambito della competenza, che ha riguardo soltanto alla violazione di norme processuali. Di poi, l’anticipazione del rilievo “non oltre la udienza di prima comparizione”, vale ad ulteriormente edulcorarne l’importanza a tutto vantaggio della decisione della causa del merito. Infine, la forma del decreto non impugnabile, impressa al provvedimento del presidente del tribunale, rende evidente che il legislatore non ha neppure ritenuto necessario assicurare il preventivo contraddittorio tra le parti prima della pronuncia.

La norma rappresenta, a mio avviso, un deciso ritorno alla disciplina dell’art. 9 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 285 che appunto limitava nel tempo – addirittura meno rigorosamente – la proposizione della questione – “prima di ogni altra istanza o difesa e prima che si proceda a qualsiasi atto di istruzione, sotto pena di decadenza” – ed imponeva la decisione immediata – “seduta stante, con ordinanza non soggetta ad alcuna impugnazione”. Un ritorno che è stato reso possibile proprio da quella evoluzione che ha preso timidamente le mosse, cose s’è detto, dalla L. n. 30 del 1989 sulle preture circondariali. Le norme esaminate sono dunque nel solco di una continuità con la complessiva strategia riformatrice del legislatore italiano.

3. Non altrettanto può dirsi per le norme in tema di competenza.

La presenza di due soli giudici di primo grado – di cui uno solo “professionale” – lasciava sperare che il legislatore avesse colto, accogliendo dopo circa venti anni l’esortazione di un autorevole scrittore, la occasione che gli veniva offerta di semplificare al massimo le questioni di competenza e di ridurre il numero. La speranza è andata invece in gran parte delusa.

Mi sia permesso di osservare *in capite* che essendo quella del giudice di pace una competenza ben definita – se si riflette che anche la competenza per valore è limitata alle cause relative a beni mobili –, ben poteva

essere riguardata come una sorta di competenza per materia alla rovescia e, comunque, come una competenza “residuale”, con l’automatica attribuzione di ogni altra controversia civile al tribunale. Ed invece i *conditores*, dopo aver abrogato (art. 49) l’art. 8 c.p.c. (competenza del pretore), hanno modificato (art. 50) l’art. 9 (competenza del tribunale) senza tenere conto che in alternativa v’era la sola competenza del giudice di pace. la norma così recita: “Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”.

“Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità di persone e ai diritti onorifici, per la querela del falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”.

A parte che la norma consegna all’interprete il compito di stabilire chi mai possa essere l’“altro giudice”, mentre sarebbe stato oltremodo opportuno specificare che “il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace” – così come del resto faceva, seppur con l’aggiunta del pretore, il vecchio testo dell’art. 9 c.p.c. –, il suo comma 2, ribadendo la tradizionale competenza per materia del tribunale (ulteriormente arricchita dalla precisione dell’esecuzione forzata), accresce la perplessità dell’interprete che ragionevolmente ne supponeva l’inutilità, se la competenza del giudice di pace doveva riguardarsi appunto come competenza del tutto residuale.

Appare, infatti, fuorviante parlare di competenza per materia del tribunale laddove non è ipotizzabile la competenza per valore dell’altro giudice “ordinario” di primo grado. Così, per le cause riguardanti “lo stato e la capacità delle persone”, la “querela di falso” e i “diritti onorifici”. A nulla rileva che il n. 1 del comma 1 ed il comma 2 dell’art. 50 *bis* c.p.c., a proposito delle cause per le quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero e dei procedimenti in camera di consiglio, contengano l’inciso che il tribunale giudica in composizione collegiale “salvo che sia altrimenti disposto”, perché il legislatore ha voluto riferirsi soltanto alla collegialità o meno della trattazione della causa e non alla competenza che non può appartenere in ogni caso al tribunale.

Il problema della competenza per l’esecuzione forzata avrebbe potuto essere risolto con l’aggiunta al comma 1 dell’art. 9 c.p.c., della proposizione “nonché per l’esecuzione forzata”, in perfetta coerenza con l’abrogazione dell’art. 16, disposta con l’art. 51 del decreto legislativo.

Quanto all’art. 17 c.p.c. giova osservare che, in un sistema che non concede al giudice di pace la competenza per i procedimenti cautelari

(art. 669 *ter* comma 2, e 669 *quater* comma 3 c.p.c.), appare incoerente mantenere la competenza *ratione valoris* del giudice onorario per i giudizi di opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. La relazione allo schema di decreto legislativo, nel segnalare che tale eventualità era stata vagliata, ha però opposto la difficoltà di reperire agganci nei criteri di delega e la considerazione che si sarebbe trattato di intervento in controtendenza rispetto all'attuale indirizzo legislativo di ampliamento delle competenze del giudice di pace (testimoniato dai numerosi disegni di legge in corso di esame da parte della Commissione Giustizia del Senato (S. 1899, 2411 e 1641) e, da ultimo, dal disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia il 3 marzo 1998 alla Camera dei Deputati, con il quale viene prevista l'attribuzione al giudice di pace di gran parte delle controversie civili pendenti al 30 aprile 1995 dinanzi al pretore). Indubbiamente, avendo la legge delega previsto solo il trasferimento delle competenze del pretore al tribunale (art. 1 lett. b), era di discutibile legittimità la sottrazione della competenza per valore del giudice di pace per le cause relative all'esecuzione forzata, così come non era praticabile l'auspicato potenziamento della sfera di attribuzione del giudice onorario. Non mi sentirei, infatti, di condividere l'affermazione che "la scomparsa dalla scena dell'antica figura del pretore" avrebbe *ex sese* comportato "riverberi di più largo raggio, tra cui, in primo luogo, una certa qual valorizzazione del giudice di pace", di cui il legislatore delegato avrebbe dovuto tenere conto.

Ciò non toglie che si possa in questa sede prospettare l'opportunità di una iniziativa legislativa volta ad attribuire al giudice di pace, nell'ambito della sua competenza per valore, poteri cautelari, con non poco giovamento per i litiganti che, proprio nelle cause di minore valore economico, vedono accresciute le complicazioni derivanti dalla presenza di distinti giudici competenti per la cautela e per il merito. I tempi sembrano, poi, maturi per riflettere seriamente se non sia opportuno attribuire al giudice di pace anche poteri esecutivi, così da alleggerire il carico di lavoro del giudice togato che tra breve risulterà non poco accresciuto per effetto dell'arrivo delle controversie del pubblico impiego privatizzato.

Quanto alle cause relative alle "imposte e tasse", l'art. 2 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 devolve ormai alla giurisdizione delle apposite commissioni la grandissima parte delle liti tributarie, mentre non sarebbe stato scandaloso, interpretando in guisa non restrittiva il compito affidato al decreto delegato, che le altre controversie venissero trattate, nei limiti del valore di cinque milioni, dal giudice di pace.

Concepita la competenza del giudice di pace come competenza "resi-

duale”, veniva a cadere pure la necessità di una competenza per materia per le cause di valore indeterminabile.

La modifica dell’art. 413 c.p.c., introdotta dall’art. 82 del decreto legislativo, elimina, infine, ogni dubbio in ordine alla competenza per materia del tribunale per le controversie di lavoro e di previdenza, mentre, per le cause di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, la competenza del giudice di pace è di norma esclusa, trattandosi di contratti che hanno ad oggetto beni immobili o aziendali; la regola della competenza per valore riprende, invece, vigore in caso di locazione e di comodato di beni immobili.

Va, per contro, segnalata la mancata abrogazione dell’art. 15 c.p.c. che sfugge alla mia comprensione. Mi sembra, infatti, del tutto ingiustificato mantenere in vita una regola di competenza per valore per le cause relative a beni immobili, quando le stesse non possono giammai rientrare nella sfera di competenza del giudice di pace dato il disposto del comma 1 dell’art. 7 c.p.c.

4. Se, a questo punto, ci volessimo chiedere quali mai possono essere state le ragioni che hanno indotto ad usare nel comma 1 dell’art. 9, il termine “altro giudice”, senza ulteriori specificazioni, ed a dettare il comma 2 del quale, s’è visto, si poteva in larghissima parte fare a meno senza pregiudizio alcuno, non potremmo che procedere per ipotesi.

Una prima potrebbe essere quella che il riferimento implicito riguarda i casi di competenza, quale giudice di primo o unico grado, della Corte di Appello (art. 33 comma 2 della L. n. 287 del 1990, c.d. legge anti-trust; art. 18 della L. n. 865 del 1971 sull’espropriazione per pubblica utilità; art. 67, comma 1, L. n. 218 del 1995, per l’attuazione delle sentenze straniere e dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria). Se così fosse, si tratterebbe però di una preoccupazione ingiustificata. la competenza in unico grado di merito della Corte di Appello è prevista specificatamente dalle norme adesso segnalate e non ha carattere generale, nel senso che le ipotesi normativamente indicate devono ritenersi tassative ed eccezionali. Del resto neppure l’abrogato comma 1 dell’art. 9, come si è detto, la contemplava. Inoltre, se il legislatore avesse voluto trasferire nella parte generale del codice di rito la disciplina della competenza per materia della Corte di Appello, l’avrebbe fatto, non per implicito, bensì espressamente, stabilendo che “il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace e della Corte di Appello”.

Più fondatamente può ritenersi che, con l'espressione "altro giudice", i *conditores* abbiano avuto riguardo ai giudici specializzati (sezione agraria, tribunale per i minorenni, tribunale regionale delle acque) per conformarsi al noto orientamento della giurisprudenza che qualifica il rapporto con il tribunale ordinario come rapporto di competenza (equiparato alla competenza per materia). E la parola "giudice", dal significato, per questo verso, non univoco, favorirebbe questa possibilità di concepire talvolta come di competenza anche il rapporto tra organi dello stesso ufficio giudiziario ordinario, quando esso è caratterizzato dalla particolare composizione di uno di essi.

Se, come crediamo – e come le narrate vicende delle sezioni distaccate delle preture circondariali e del rapporto giudice monocratico-collegio in tribunale hanno chiarito –, la competenza consiste in una relazione tra gli atti giurisdizionali e l'ufficio giudiziario nel suo complesso e dunque atiene al rapporto tra uffici giudiziari, dove convenirsi che è andata sprecata l'occasione di fare chiarezza su tale questione, preferendosi un atteggiamento quanto meno ambiguo. Sarebbe stato giusto, invece, ora che è maturato il processo di affrancare le questioni di c.d. competenza interna dalle regole della competenza, per ricondurle alla disciplina delle (nullità *ex artt.* 158 e 161, comma 1, c.p.c. o solo di quest'ultima norma), negare rilevanza anche a queste figure di competenza interna, in conformità di quanto lo stesso decreto legislativo in esame ha fatto a proposito dei rapporti tra giudice monocratico e collegio e tra la sede principale del tribunale e le sue sezioni distaccate e tra le diverse sezioni distaccate.

Il beneficio che ne sarebbe derivato per gli operatori del diritto non sarebbe stato di poco, essendo a tutti note le intricate questioni, appesantite dall'ingombrante e defatigante disciplina della competenza, che puntualmente ogni anno trovano riscontro nei "repertori".

Quanto alle controversie agrarie è consolidato l'orientamento, secondo il quale la contestazione della competenza, che risulti *prima facie* non infondata – senza cioè lo svolgimento di particolari indagini –, è sufficiente a determinare la pronuncia di incompetenza – ritenuta per materia o addirittura funzionale –; in tal modo viene a porsi nelle mani del convenuto un formidabile strumento per allontanare nel tempo la decisione della causa – anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione, essendo prevedibile la proposizione dell'istanza di regolamento che sospende il processo –, in un settore bisognoso invece di rapide decisioni (trattandosi, se non altro, di rapporti di durata).

È noto lo stillicidio delle decisioni sulla competenza riguardanti il

rapporto fra giudice ordinario e giudice per i minori pur dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c., introdotto con l'art. 68 della L. 4 maggio 1983, n. 184; ad es. riguardo ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori (anche naturali) in presenza del giudizio di separazione coniugale (da ultimo, Cass. 28 marzo 1997, n. 2797; Cass. 8 ottobre 1996, n. 8810), ritenuti impugnabili con il regolamento di competenza anche quando non hanno natura contenziosa, perché tale natura assumono con riguardo alla sola statuizione sulla competenza (vedi pure Cass. 11 marzo 1996, n. 1981).

Quanto, infine, al tribunale regionale delle acque, è davvero impressionante il numero delle pronunzie che vengono rese al solo fine di stabilire se la controversa appartiene o meno al giudice specializzato, con il seguito dell'immane istanza di regolamento che farà girare il processo a vuoto per lungo tempo (solo nello scorso anno, Cass. 27 settembre 1997, n. 9504; Cass. 26 agosto 1997, n. 8054; Cass. 5 agosto 1997, n. 7200; Cass. 23 luglio 1997, n. 6908; Cass. 28 maggio 1997, n. 4725; Cass. 2 aprile 1997, n. 2825).

Di fronte a questa sconsolante realtà possiamo anche chiudere gli occhi; a patto però di essere consapevoli dell'altissimo costo che si paga in termini di "effettività" della tutela giurisdizionale, proprio in settori che maggiormente la esigono, data la delicatezza e l'importanza, anche sociale, degli interessi da tutelare. Assai più grave è che continuino a chiudere gli occhi il legislatore e i giudici: il primo, non introducendo dati normativi chiarificatori, i secondi, non abbandonando – pur dopo le due recenti "vicende" innanzi narrate – l'orientamento che risolve il rapporto con l'organo specializzato dell'unico ufficio giudiziario in una questione di competenza.

Superata l'ineluttabilità di siffatta conclusione, occorre scrutinare se, sul piano dell'interpretazione sistematica, possa postularsi l'applicabilità dell'art. 50 *quater* c.p.c. per le sezioni specializzate agrarie, – che peraltro sono espressamente contemplate dal n. 3 dell'art. 50 *bis* c.p.c. –, e dell'art. 83 *ter* c.p.c. per il tribunale per i minori e per quello regionale delle acque. mentre non esito a dare risposta affermativa per la prima estensione applicativa, nutro forti perplessità per la seconda, in quanto l'ambito territoriale della competenza degli altri due tribunali (distretto di Corte d'Appello) rende arduo concepire l'"ufficio giudiziario" unitario, imponendo *ex necesse* che esso muti, intercorrendo volta a volta, in considerazione della controversia, con uno dei vari tribunali ordinari del distretto; né va sottovalutato il dato positivo (art. 64 Ord. giud.) secon-

do cui il tribunale regionale delle acque “costituisce una sezione della Corte di Appello presso la quale è istituito” e che il tribunale per i minorenni “ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte di Appello” (art. 40 Ord. giud.). Qui davvero mi sembra necessario l'intervento del legislatore, occorrendo una articolata disciplina *ad hoc* in contemplazione delle varie situazioni.

5. Un'altra occasione mancata è dato di registrare nel settore delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione. La scomparsa della figura del pretore consentiva una notevole semplificazione della disciplina degli artt. da 31 a 36 c.p.c., in considerazione anche del principio, sancito dagli ultimi due commi dell'art. 40 c.p.c., secondo il quale il *simultaneus processus* in deroga alle norme sulla competenza verticale può avvenire solo dinanzi al giudice togato, mai davanti al giudice di pace. Rimasti, insomma, in campo solo quest'ultimo ed il tribunale, le norme in parola, segnatamente gli artt. 34, 35 e 36, avrebbero visto esaltata la loro più pregnante funzione, quella di definire istituti propri della “parte generale” del diritto processuale civile. Alla semplificazione della disciplina si sarebbe accompagnata dunque la restituzione alla loro natura di norme – come è stato ben detto – “a valenza metaprocessuale e schiettamente sistematica”.

Ed invece il legislatore delegato, adducendo anche qui le ristrettezze della delega, ha preferito optare per la soluzione “minimale” e più tranquillante, consistente nel proporre i soli adattamenti indispensabili delle disposizioni vigenti: la soppressione del comma 2 dell'art. 31, non più giustificabile per non essere applicabile se il giudice adito non può essere che il giudice di pace, ed una modifica dell'art. 32, per sancire la regola che, qualora la domanda di garanzia ecceda la competenza per valore del giudice adito, – che altri non può essere che il giudice di pace – la causa deve essere rimessa al giudice superiore con l'assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione (e non trattenuta in violazione del limite di competenza per valore).